

Oggetto: [ID 8821] Progetto di un impianto eolico, costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,8 MW per una potenza complessiva di 34 MW, da realizzarsi nei comuni di Savignano Irpino (AV), Ariano Irpino (AV) e di Castelfranco in Miscano (BN) – RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI ALLA NOTA MASE-2023-0056513 - R.E.G Srl

OSSERVAZIONE 1: *La torre SAB 05 occupa parte delle particelle di proprietà del sig. Roberto Luigi come da piano particellare di esproprio andando ad invadere un'area sulla quale è già in corso dal 2017 un procedimento amministrativo per un'autorizzazione estrattiva, prevista dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, per la coltivazione di una cava di gesso, attività che in assenza della disponibilità della proprietà o di chi per esso, sarebbe stata rivolta in regime di concessione proprio per la natura di pubblica utilità che questo specifico settore ed in particolar modo il gesso, ricopre. Inoltre si vuole evidenziare che il comparto estrattivo in questione è l'unico comparto estrattivo di gesso in tutta la regione Campania per il quale sia stato possibile avviare e concludere un'attività amministrativa autorizzativa dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E. ad oggi in quanto le altre due cave di gesso in Campania sono a tutt'oggi nella disponibilità di procedure fallimentari o sono caratterizzate da una situazione vincolistica sopraggiunta tale da impedirne l'attivazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E.*

Dall'esame della sovrapposizione del progetto proposto con le aree catastali sopra indicate, è stato effettivamente riscontrato una interferenza delle aree in occupazione temporanea OT (aree necessarie alla costruzione dell'impianto). Per la precisione le aree interferenti sono: area di appoggio blade in fase di costruzione e porzione di piazzola in fase di costruzione. Se ne riporta di seguito uno stralcio




Figura 1: In arancione le aree in OT. In rosso l'area di piazzola in fase di costruzione dell'impianto e in viola la piazzola in fase di esercizio.

La compatibilità del progetto con il procedimento amministrativo in corso per la coltivazione a cava di gesso delle particelle indicate, sarà valutata dal Genio Civile di Avellino, che sarà chiamato ad intervenire in conferenza dei servizi presso la Regione Campania all'attivazione della AU secondo l'Art.12 della 387/03, per rilasciare il parere di competenza sulla compatibilità dell'opera.

Ad ogni modo, convinti della possibilità della coesistenza delle due iniziative di pubblica utilità, con l'unico vincolo che le opere della scrivente devono rimanere nel rispetto della distanza normativa (art. 41 delle NTA PRAE) anche dai futuri possibili fronti di scavo che si verranno a determinare con l'autorizzazione dell'ampliamento della cava. La Società proponente il parco eolico, può prevedere una riduzione delle opere in progetto utilizzando la tecnica costruttiva del "just in time" per la SAB 05. In questo modo le aree necessarie alla costruzione sarebbero notevolmente minori, ovviamente a discapito della velocità di costruzione. La piazzola si ridurrebbe alla sola piazzola in esercizio e all'area di costruzione che non ricade all'interno delle particelle sopra richiamate. In questo modo le particelle segnalate non risulterebbero interessate dall'opera. Tale alternativa progettuale potrebbe essere segnalata come prescrizione solo se il progetto di ampliamento della cava fosse autorizzato prima della chiusura del procedimento eolico e nel caso in cui i lavori di ampliamento della cava coincidano temporalmente con i lavori di realizzazione del parco eolico.


OSSERVAZIONE 2: *Essendo stata la torre SAB 05 eolica in questione posizionata all'interno dell'Area Suscettibile di Nuova Estrazione, non sembrano quindi neppure rispettate le distanze minime individuate dal Piano Regionale delle Attività Estrattive tra gli altri all' art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione.*

L'Art 41 delle NTA al comma 2 recita: *"Le distanze minime dagli scavi di opere e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico sono stabilite in metri 50,00".*

La distanza è intesa dai fronti di scavo in essere e non certo dall'area suscettibile di ampliamento, per il quale, peraltro, non è stato emesso ancora nessun Decreto autorizzativo.

Pertanto, dal fronte di scavo attualmente presente, la distanza è superiore ai 50 metri come definito dalle norme e precisamente è pari a 63 metri.

Resta, inteso, che nell'ipotesi descritta nel paragrafo precedente di possibile coesistenza delle due iniziative, è pacifico che ciò può avverarsi rispettando, da parte della società R.E.G. srl, l'unico vincolo, in caso di autorizzazione dell'ampliamento della cava, di rinunciare al fronte di scavo nei pressi dell'aerogeneratore SAB05 al fine di continuare a mantenere rispettate le attuali distanze ai sensi dell'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione.



Giglio Rinnovabili S.r.l.